

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Maggior Consiglio*, pagg. 29-31.

## MAGGIOR CONSIGLIO

Anche se la critica storica ha posto in dubbio la tradizione che il Maggior Consiglio sia sorto nel 1172, è tuttavia certa la sua derivazione dal «*consilium sapientum*» (di «*sapientes*» si parla già nel 1141), organo del «*comune Veneciarum*», posto accanto al Doge a frenarne la potenza.

I membri del nuovo organo venivano nominati da tre elettori. Come e da chi questi, a lor volta, venissero eletti non si può dire con precisione. Ma è logico ritenere, che, se non proprio dallo stesso Maggior Consiglio, essi venissero designati dalla «concio», in seno alla quale, in definitiva, a dominare erano sempre le stesse famiglie rialtine, che avevano i loro rappresentanti nel Maggior Consiglio. Già, quindi, appena all'inizio o poco dopo (quanto è stato detto risulta dalla legge 1207) l'aristocrazia veneziana si è assicurata direttamente o indirettamente, il controllo della formazione del nuovo organo. Né le magistrature che «*ex officio*» entravano a far parte del Maggior Consiglio potevano — sotto questo rispetto — turbarne la composizione, poiché quelle, come fu osservato, o venivano elette proprio dai *sapientes*, o sotto l'influenza di questi. La procedura elettorale subisce delle modifiche nel 1230: in quest'anno si trovano sette elettori in carica dall'uno all'altro S. Michele, e tre elettori che esercitavano il loro ufficio dal 29 marzo al 29 settembre. E' ignota la ragione della distinzione. Né d'altra parte il numero degli elettori fu sempre fisso, anche a non voler credere che non sia mai stato fissato. Ma di fronte alla scissura, manifestatasi in seno all'aristocrazia, fra conservatori e innovatori nel corso del secolo XIII, che minacciava di aprire, col trionfo di questi, le porte del Maggior Consiglio alla gente nuova, si volle assicurare, anche di diritto, ad un cerchio ristretto di famiglie l'ingresso nel corpo sovrano. Ma la cosa non si ottenne facilmente e senza lotta.

Sotto Giovanni Dandolo, il 5 ottobre 1286, i Capi della Quarantia proposero che avessero diritto di entrare nel Maggior Consiglio solo coloro che avessero avuto in esso un ascendente paterno e che tutti gli altri per esservi ammessi dovessero venire approvati dal Doge e dai Consigli Maggiore e Minore. La proposta allora non riuscì a passare. Nemmeno esito felice ebbe un'altra, meno radicale, del 17 ottobre successivo, che voleva sottoposta la elezione dei membri all'approvazione della maggioranza del Maggior Consiglio. Eletto Doge Pietro Gradenigo, divenuto il capo del partito conservatore, fu di nuovo presentata, il 6 marzo 1296, la proposta del 5 ottobre 1286: cadde anche questa volta, ma meno clamorosamente. Soltanto il 28 febbraio

1297 m. v.) la riforma veniva approvata. Si dette incarico alla Quarantia di compilare un elenco di coloro che, negli ultimi quattro anni, avevano appartenuto al Maggior Consiglio. Questi avevano diritto di far parte dell'assemblea sovrana, a condizione di esser ballottati ogni anno in Quarantia e di ottenere almeno dodici voti. Non si escludeva, tuttavia, la possibilità di elezione di membri nuovi, giacché veniva data facoltà al Maggior Consiglio di eleggere tre elettori, i quali, a loro volta, potevano proporre nuovi candidati, da essere sottoposti come gli altri alla ballottazione in Quarantia. Infine era riconosciuto il diritto a coloro che, pur avendo appartenuto al Maggior Consiglio gli anni precedenti, avevano perduto la carica per essere usciti da Venezia, di essere riammessi previa la solita ballottazione nella Quarantia. Ma l'ingresso degli uomini nuovi fu reso sempre più difficile con norme successive (1307-1316).

Il 19 luglio 1315, lo stesso Maggior Consiglio ordinava la istituzione di un libro in cui dovevano essere iscritti tutti coloro che, compiuti i diciotto anni, avessero diritto di entrare in Consiglio. Il libro era tenuto dalla Quarantia.

Nel 1319 si affidò agli Avogadori di Comun un'inchiesta sulla validità dei titoli degli iscritti; si abolirono i tre elettori e si stabilì che, dopo due anni, tutti coloro, a cui quel Magistrato aveva riconosciuto il diritto, secondo le precedenti leggi, potessero senz'altro, toccati i venticinque anni, essere membri del Maggior Consiglio. Solo con questa norma il Maggior Consiglio diventava un'assemblea ereditaria. Si ordinò pure che tra coloro, i quali potevano entrare per legge, trenta ogni anno fossero ammessi a venti anni, mediante sorteggio da eseguirsi il giorno di S. Barbara (grazia della Barbarella). Vennero poi stabilite altre norme per garantire la legittimità dei natali e la purezza del sangue escludendo i nati da donne di vile condizione. Nel 1498, si stabilì che non venissero ammessi i nobili che avessero intrapresa la carriera ecclesiastica. Finalmente, il 31 agosto 1506 e il 26 aprile 1526, si istituirono i libri così detti delle nascite e dei matrimoni (libri d'oro), nei quali gli Avogadori di Comun inscrivevano le attestazioni delle nascite e dei matrimoni dei membri dell'aristocrazia per facilitare l'accertamento dello stato personale di chi voleva conservare la prerogativa di membro del Maggior Consiglio.

Dopo la *Serrata*, l'accesso a questo supremo corpo venne accordato in più occasioni a varie famiglie per speciali benemeritenze verso lo Stato, con l'intento di rinsanguare l'erario o di sostituire le famiglie che si estinguevano (vedi *Avogaria di Comun*). Il Maggior Consiglio abdicò alla sua lunga sovranità, con decreto 12 maggio 1797, che dichiarava sciolto il governo aristocratico.

Il Maggior Consiglio si atteggiò sin dalle origini come l'organo supremo della Veneta Repubblica e svuotò di contenuto l'antica «concio», che aveva già perduto ogni importanza, prima ancora che, nel 1423, venisse formalmente soppressa.

Il potere legislativo e quello esecutivo (per usare la terminologia moderna) gli sono riconosciuti senza contraddizione. Ma trasformata la sua composizione con la *Serrata*, e divenuto non più un'assemblea dei più capaci, ma un corpo a cui si accedeva per privilegio di nascita, dovette delegare temporaneamente o perpetuamente le sue competenze ad altri organi più ristretti e più adatti alla funzione di governo, e principalmente al Senato. Nei riguardi del potere legislativo restò sempre al Maggior Consiglio la suprema autorità, e — in fondo — le leggi più importanti fino alla caduta della Repubblica vennero discusse o quanto meno riapprovate in Maggior Consiglio. Ma, a parte questo, il corpo che effettivamente divenne il legislatore veneziano fu il Senato.

Al Maggior Consiglio, in ultima analisi, restò attribuita quella che i Veneziani chiamavano giustizia distributiva o la distributiva senz'altro, cioè il potere di concedere grazie e di eleggere gli ufficiali della Repubblica. Il principio relativo si fissò con coerente chiarezza nel corso del quattro e cinquecento, in cui Senato e Maggior Consiglio, di accordo, in base ad esso, divisero le proprie competenze.